



NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono escluse dall'Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che non siano accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.

Per abitazione principale si intende:

- quella in cui il soggetto passivo abbia stabilito la propria residenza anagrafica;
- quella concessa in uso gratuito al coniuge, ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) ed agli affini di primo grado (suoceri, nuore e generi) purché vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;
- quella di proprietà o in usufrutto, ad anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitari.

L'esenzione si estende anche alle pertinenze dell'abitazione principale, in numero massimo di 2 (due), tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 817 e 818 del codice civile e dal vigente regolamento comunale.

Oltre all'abitazione principale del soggetto passivo sono esentati dall'imposta anche i seguenti immobili:

- la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario. L'esenzione spetta purché detto soggetto non possieda un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, come dispone l'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992;
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, come previsto dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504 del 1992.

I contribuenti potranno godere dell'esenzione già per il pagamento dell'acconto dell'ICI dovuta per il 2008 e quindi a decorrere dal 16 giugno.